

DIPORTO

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE		
		Vedi LICENZA.
ANNOTAZIONI DI SICUREZZA		
Navigare fuori dai termini di validità del certificato di sicurezza per unità da diporto. <i>Art. 12 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 171/89.D.M. 05/10/1999 n°478</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 (comma 3) L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
ASSICURAZIONE		
Navigare o sostare con imbarcazione da diporto a motore (escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario) senza copertura assicurativa. <i>Art. 48 comma 1 L. 50/71 e art. 2 L. 990/1969.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto lire 1 milione). <i>Art. 32 L. 990/1969 ed art. 38 u.c., L. 689/81.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Ai sensi dell'art. 13 - 3° comma L. 689/81, è sempre disposto il sequestro del natante.
Utilizzare un motore amovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale è applicato, senza la copertura assicurativa. <i>Art. 48 comma 2 L. 50/71 e art. 2 L. 990/1969</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto lire 1 milione). <i>Art. 32 L. 990/1969 ed art. 38 u.c., L. 689/81.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Ai sensi dell'art. 13 - 3° comma L. 689/81, è sempre disposto il sequestro del natante.
Utilizzo dei motori muniti di certificato di uso straniero emesso all'estero ed impiegati nelle acque territoriali italiane senza copertura assicurativa. <i>Art. 48 comma 3 L. 50/71 e art. 6 L. 990/1969</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto lire 1 milione). <i>Art. 32 L. 990/1969 ed art. 38 u.c., L. 689/81.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Ai sensi dell'art. 13 - 3° comma L. 689/81, è sempre disposto il sequestro del natante.
Omessa esposizione del disco contrassegno comprovante l'avvenuta copertura assicurativa <i>Art. 7 L. 990/69.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria (ex art. 114 L. 689/81), da 4 mila a 10 mila (pagamento ridotto lire 3.500). <i>Art. 32 L. 990/69.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Circolare con natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione ma senza tenere a bordo il certificato di assicurazione.	Amministrativa: sanzione pecuniaria (ex art. 114 L. 689/81), da 4 mila a 10 mila (pagamento ridotto lire 3.500). <i>Art. 32 L. 990/69.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
BANDIERA		
Mancata esposizione della bandiera. <i>Art. 11 L. 50/71 come sostituito dall'art. 10 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	E' prevista solamente per imbarcazioni e navi da diporto.
CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE		
Condotta di motore (amovibile) senza certificato d'uso. <i>Art. 15 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 51/76.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Nella navigazione tra porti nazionali può essere tenuta a bordo copia fotostatica autenticata del certificato.
COMANDO E CONDOTTA DI UN'A DA DIPORTO		
		Vedi SEGUENTE.

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
Comando o condotta di unità da diporto senza patente nautica. <i>Art. 19 comma 1 L. 50/71.</i>	Penale: arresto da 5 giorni a 6 mesi o ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. <i>Art. 39 comma 1 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Procura della Repubblica	Vedi PATENTE Stranieri ed italiani residenti all'estero possono condurre, a titolo gratuito, imbarcazioni e navi se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato estero di appartenenza o residenza. Se lo straniero esibisce invece una dichiarazione dalla quale risulta che nessuna abilitazione è prevista dalla legislazione del suo paese, si prescinde dall'obbligo di avere la patente anche in Italia.
Comando o condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta. <i>Art. 29 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 comma 5 della Legge 498/94.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da lire 400 mila a lire 2 milioni (pagamento ridotto lire 667.000 mila). <i>Art. 29 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 comma 5 della Legge 498/94.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto hanno una validità di anni 10 dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il 60° anno di età, sono valide per anni 5.
Condotta o comando di imbarcazione o nave da diporto autorizzata dal capo del circondario per trasferimento dimostrazione o prova (con targa prova) da parte di persone non abilitate e/o non aventi regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione. <i>Art. 16 u.c. L. 50/71 (come sostituito dalla Legge 498/94) e art. 19 comma 1 L. 50/71.</i>	Penale: arresto da 5 giorni a 6 mesi o ammenda da 1 milione a 2 milioni. <i>Art. 39 comma 1 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Procura presso la Pretura Circondariale	Vedi anche voce PATENTE. Se il conducente è una persona abilitata ma non dipendente dalla ditta/ente intestataria dell'autorizzazione, si configura solo un illecito amministrativo punito con sanzione da lire 100 mila a lire 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).
Condotta di unità da diporto senza avere a bordo la patente nautica. <i>Art. 9 u.c. L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	E' possibile tenere a bordo, nella navigazione tra porti nazionali, la patente in fotocopia.
Condotta di natante effettuata da chi non ha compiuto l'età prevista. <i>Art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 15 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	L'art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 L. 498/94 stabilisce le seguenti età per la conduzione di natanti: <ul style="list-style-type: none"> - almeno 14 anni per natanti a vela con superficie velica superiore a mq. 4 e per i natanti a remi (con esclusione di quelli che navigano entro 1 miglio dalla costa); - 16 anni per natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quella indicata nel 1° comma dell'art. 18; - 18 anni in occasione di competizioni motonautiche. Giusta la previsione dell'art. 2 L. 689/81 è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore.
DOCUMENTI DI BORDO		
Non avere a bordo la licenza o gli altri documenti previsti dalla legge sul diporto. <i>Art. 9 u.c., L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Nella navigazione tra porti nazionali è consentito tenere a bordo anche copia fotostatica autenticata dei certificati.

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
DOTAZIONI DI SICUREZZA		
Non avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 05/10/1999 n.478 per il diporto. <i>D.M. 05/10/1999 n.478 e art. 12 L. 50/71 e succ. mod. e int.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Le Unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati dal D.M. citato in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Per le Unità di L.F.T. superiore a 24 Mt. si applicano le disposizioni del D.M. 232/1994.
EQUIPAGGIO		
Inosservanza dei limiti relativi al numero minimo dei componenti dell'equipaggio e del numero massimo delle persone trasportabili (vale per navi e imbarcazioni da diporto: è annotato sulla licenza). <i>Art. 33 L. 50/71 come sostituito dall'art. 20 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Inosservanza dei limiti relativi al numero massimo delle persone trasportabili dei natanti. <i>Art 13 D.M. 05/10/1999 n°478.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Il numero massimo di persone trasportabili fissato dall'art. 13 cit. si applica esclusivamente ai natanti prototipi non omologati. Per i natanti prodotti in serie, il n° delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.
LICENZA		
Mancato rinnovo della licenza nel caso di modifica della stazza, numero ed ufficio di iscrizione, tipo e caratteristiche scafo/motore. <i>Art. 9 L. 50/71 come modificato dall'art. 7 L. 171/89.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Non avere a bordo la licenza. <i>Art. 9 L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Nella navigazione tra porti nazionali è consentito tenere a bordo copia autenticata.
Avere a bordo la licenza in copia non autenticata. <i>Art. 9 L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Navigazione senza licenza di abilitazione (navi e imbarcazioni). <i>Art. 8 L. 50/71 come sostituito dall'art. 7 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Navigazione oltre i limiti dell'abilitazione. <i>Art. 8 L. 50/71 come sostituito dall'art. 7 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
LICENZA PROVVISORIA		
Navigare con nave/imbarcazione da diporto per la quale è in corso l'iscrizione nei relativi registri, senza licenza provvisoria o con la licenza provvisoria scaduta. <i>Art. 17 L. 50/71.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	La licenza provvisoria ha validità al massimo 6 mesi (Art. 17, u.c., L. 50/71 come sostituito dall'art. 14 L. 193/86).
LOCAZIONE		
		Vedi NOLEGGIO

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
MOTORE		
Navigare senza avere a bordo il certificato d'uso del motore oppure avere una fotocopia non autenticata. <i>Art. 15 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 51/76.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
NATANTE		
Navigazione con natante oltre i limiti (6 miglia) di cui all'art. 13 L. 50/71. <i>Art. 13 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i>	
Jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, scooters acquatici, etc. Navigazione oltre il limite (1 miglio). <i>Art. 13 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	L'art. 13 L. 50/71 prevede che, per tali natanti, l'Autorità marittima locale può estendere/ridurre il limite di 1 miglio con ordinanza.
Condurre un natante al di sotto dei limiti di età. <i>Art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 15 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Vedasi voce "CONDOTTA". Giusta la previsione dell'art. 2 L. 689/81 è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore.
NAVE DA DIPORTO		
Inosservanza dell'obbligo di assumere, per svolgere i servizi di bordo, personale iscritto nella gente di mare. <i>Art. 35 L. 50/71</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Far svolgere ai passeggeri i servizi complementari di bordo (infermieri, camerieri, cuochi, etc.) se di età inferiore a 16 anni. <i>Art. 35 L. 50/71</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
NAVIGAZIONE		
Inosservanza dei divieti segnalati di interdizione alla navigazione. <i>Ordinanze di polizia marittima emanate dai Capi di Circondario Marittimo.</i>	Penale: arresto sino a 3 mesi ovvero ammenda fino a lire 400 mila <i>Art. 1231 Cod. Nav.</i> Procura presso la Pretura Circondariale	E' stato escluso che la fattispecie in esame possa essere regolata dall'art. 39 della legge sul diporto nautico. In tal senso, cfr. Sentenza Cassazione - III sez. Pen. - n. 145 in data 19.1.1993.
Navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento da parte di imbarcazioni o navi di cantieri navali, costruttori di motori marini e aziende di vendita, senza autorizzazione del Capo del circondario marittimo. <i>Art. 16 L. 50/71 e D.M. 19.11.1992 n. 566.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento da parte di imbarcazioni o navi di cantieri navali, costruttori di motori marini e aziende di vendita, con conduzione dell'unità da parte di persone abilitate non aventi regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione. <i>Art. 16 u.c. L. 50/71 (come sostituito con Legge 498/94).</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
NOLEGGIO		
<p>Violazione delle norme del regolamento per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto. <i>Art. 15 L. 171/89 e D.M. 21.09.1994 n. 731.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	<p>La disciplina della locazione delle unità da diporto a remi nonché dei natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi simili e natanti a vela con superficie velica non superiore a mq. 4, è disciplinata con ordinanza di polizia marittima emanata dal Capo del Circondario Marittimo. L'inosservanza di norme di leggi, regolamenti o disposizioni legalmente impartite dalle Autorità competenti può comportare la cancellazione dell'imprenditore o della società esercente l'attività di locazione o noleggio dai relativi registri.</p>
NOME		
<p>Non osservare le disposizioni sull'uso del nome e della sigla/numero di individuazione della nave/imbarcazione da diporto. <i>Art. 11 L. 50/71 come sostituito dall'art. 10 L. 193/86.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
PATENTE NAUTICA		
<p>Condotta di navi/imbarcazioni da diporto senza patente nautica o in difformità dalla stessa. <i>Art. 19 comma 1 L. 50/71 (come sostituito dall'art. 2 comma 3 della l. 498/84).</i></p>	<p>Penale: arresto da 5 giorni a 6 mesi o ammenda da 1 milione a 2 milioni <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71.</i> Procura presso la Pretura Circondariale</p>	<p>Vedi CONDOTTA. Stranieri ed italiani residenti all'estero possono condurre, a titolo gratuito, imbarcazioni e navi se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato estero di appartenenza o residenza. Se lo straniero esibisce invece una dichiarazione dalla quale risulta che nessuna abilitazione è prevista dalla legislazione del suo paese, si prescinde dall'obbligo di avere la patente anche in Italia.</p>
PROVVISTE DI BORDO IN FRANCHIGIA DOGANALE		
<p>Obbligo per le unità da diporto nazionali ed estere, che imbarcano provviste in franchigia doganale, di dirigere direttamente in un porto estero e di partire entro 8 ore dall'imbarco delle provviste. Lo scalo sul porto estero deve essere provato sul giornale arrivi e partenze. <i>Art. 254 T.U.L.D. (D.P.R. 43/73) come modificato dall'art. 20 L. 51/76.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria. Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti medesimi. <i>Art. 292 T.U.L.D.</i> Dogana.</p>	<p>L'art. 301 T.U.L.D. prevede la confisca delle cose contrabbandate. Pertanto, le provviste vanno sequestrate, ex art. 333 T.U.L.D. e consegnate alla Dogana.</p>
RADIO		
<p>Inosservanza dell'obbligo di installare, su tutte le unità da diporto superiori a 25 T.S.L. un impianto ricetrasmettente in radiofonia (onde elettromagnetiche). <i>Art. 49 L. 50/71 come sostituito dall'art. 26 L. 193/86.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200.000). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
<p>Inosservanza dell'obbligo di installare, su tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori a 25 T.S.L. ed abilitate alla navigazione senza alcun limite, un apparato ricetrasmettente radiofonico (ad onde metriche) in VHF/FM. <i>Art. 49 L. 50/71 come sostituito dall'art. 26 L. 193/86.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
SCI NAUTICO		
<p>Effettuare sci nautico in ore notturne, avverse condizioni meteo e nelle zone di mare situate entro i 200 metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge o situate entro i 200 metri dalle coste a picco sul mare.</p> <p><i>Art. 1 D.M. 26.1.60</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
<p>Condurre un natante al fine di effettuare sci nautico senza patente nautica.</p> <p><i>Art. 2 lett. a) D.M. 26.1.60</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
<p>Inosservanza delle prescrizioni stabilite dai D.D.M. 22.1.60 e 15.7.74 che disciplinano l'esercizio dello sci nautico.</p> <p><i>D.M. 22.1.1960 e D.M. 15.7.1974.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
SERVIZI DI BORDO		
<p>Far svolgere i servizi di bordo delle navi da diporto a personale non iscritto nelle matricole della gente di mare.</p> <p><i>Art. 35 L. 50/71.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
<p>Far svolgere i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto a passeggeri di età inferiore a 16 anni (per servizi di coperta, camera e cucina) o 18 anni (per i servizi di macchina).</p> <p><i>Art. 35 L. 50/71.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
SIGLA		
<p>Navigare con imbarcazione o nave avente sigla e numeri di iscrizione con caratteri minuscoli o dimensioni inferiori a 29 cm di altezza o non apposti come prescritto.</p> <p><i>Art. 4 D.M. 27.09.1973.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	<p>Nome e sigla devono essere apposti a dritta di prora ed a sinistra di poppa.</p>
<p>Navigare con nave o imbarcazione iscritta negli Uffici Provinciali M.C.T.C., avente sigle o numeri di individuazione con caratteri minuscoli o dimensioni inferiori ai 15 cm di altezza, 8 di larghezza e corpo di 2 cm.</p> <p><i>Art. 1 D.M. 09.02.1976.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
<p>Inosservanza delle norme che disciplinano le sigle ed i numeri delle imbarcazioni e navi da diporto.</p> <p><i>D.M. 27.09.1973</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila).</p> <p><i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo</p>	
TASSA DI STAZIONAMENTO		
<p>Omesso pagamento della tassa di stazionamento.</p> <p><i>Art. 13 L. 171/89</i></p>	<p>Sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre al pagamento del tributo evaso.</p> <p>(Pagamento ridotto: tributo evaso più due terzi della soprattassa).</p> <p><i>Art. 13 comma 5 L. 171/89 e art. 3 D.P.R. 499/1994.</i></p> <p>Ufficio del Registro</p>	<p>Vi sono soggette le navi, le imbarcazioni. La tassa è annuale.</p>

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
Obbligo di conservare a bordo la ricevuta del pagamento in originale o copia autenticata. <i>Art. 1 D.M. 10.07.1989.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i>	
TIPO CONFORME		
Utilizzo dotazioni, mezzi di salvataggio etc. di tipo non approvato. <i>Art 5 D.M. 05/10/1999 n°478.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	

PESCA

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
PESCA SPORTIVA		
Esercitare la pesca sportiva con attrezzi non consentiti. Sono ammessi per la pesca sportiva: - bilancia e coppo; - giacchio/rezzaglio /sparviero; - lenze fisse: quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. - lenza traino di superficie e di fondo, filaccioni; - nattelli, fucili subacquei, fiocine a mano, canne per cefalopodi; - parangali fissi o derivanti e nasse. <i>Artt. 137 e 138 D.P.R. 1639/68 (quest'ultimo sostituito dall'art. 10 D.P.R. 219/83) ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Cattura giornaliera di pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 Kg salvo caso di pesce singolo. <i>Art. 142 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 14 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/68 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Vendere o commerciare il prodotto della pesca sportiva. <i>Art. 7 D.P.R. 1639/68, u.c., come sostituito dall'art. 1 D.P.R. 219/83.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Catturare più di un esemplare di cernia al giorno. <i>Art. 142 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 14 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Esercitare la pesca sportiva di pesce spada con palangari fissi o derivanti. <i>Art. 5 D.M. 30.3.90. e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i>	Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
<p>Esercizio della pesca sportiva con unità non da diporto. <i>Art. 143 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 15 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L.art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi. N.B. non può essere, in questo caso, sequestrata l'unità.</p>
<p>Esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt. da unità in attività di pesca professionale. <i>Art. 139 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 11 D.P.R. 219/83.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	
<p>Utilizzo dei seguenti attrezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilance di lato superiore a 6 metri; - giacchio, rezzaglio sparviero di perimetro maggiore a 16 metri; - oltre 5 canne per pescatore; - parangali con oltre 200 ami; - oltre 2 nasse per imbarcazione; - fonte luminosa (È consentito, comunque nelle ore diurne, l'uso della torcia nella pesca subacquea. È consentito, inoltre, l'uso di una lampada nella pesca con la fiocina). <p><i>Art. 140 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 12 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L.art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
PESCA SUBACQUEA SPORTIVA		
PESCA SUBACQUEA		
<p>Obbligo per il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione. <i>Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 8 D.P.R. 219/83.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	
<p>Esercitare la pesca subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire. Mancanza, a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. <i>Art. 3 D.M. 249/87 e art. 18 L. 963/65</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>Tale norma, a mente della Circ. Min. n°6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione. Non rientrano nei presupposti della norma coloro che recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra.</p>

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
<p>Esercizio della pesca subacquea in zone vietate e cioè: distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti; in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti.</p> <p><i>Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni.</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
<p>Esercizio della pesca subacquea dal tramonto all'alba.</p> <p><i>Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni.</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
<p>Obbligo, per il pescatore subacqueo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt. Se il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va posto sull'imbarcazione. Tale bandiera deve essere visibile a 300 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere usata sul mezzo stesso.</p> <p><i>Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 8 D.P.R. 219/83.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	
<p>Esercitare la pesca subacquea professionale fuori dai limiti di giurisdizione del comportamento marittimo che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><i>Art. 2 D.M. 20.10.1986 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni.</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
<p>Effettuare la pesca subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di respirazione (è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea).</p> <p><i>Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come inserito dall'art. 6 D.P.R. 219/83 e art. 2 D.M. 249/87. Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni.</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
<p>Raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei.</p> <p><i>Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 6 D.P.R. 219/83; art. 2 D.M. 249/1987.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni.</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
<p>Effettuare la pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione (di tali apparecchi ne è consentita l'utilizzazione per finalità diverse dalla pesca e per raccolta di corallo, molluschi e crostacei).</p> <p><i>Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87.</i></p> <p><i>Art. 15 lett. b) come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i></p> <p><i>Art. 1 D.M. 249/87.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>E' consentito trasportare nello stesso mezzo nautico fucili o mezzi simili, e apparecchi per la respirazione dotati per ogni mezzo nautico di bombole non superiori a 10 litri, fermo restando il divieto per quest' ultimi di utilizzarli per l'esercizio della pesca subacquea. Sequestro di attrezzi e pescato.</p>
<p>Divieto di esercizio della pesca professionale subacquea per coloro che non sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo.</p> <p><i>Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87.</i></p> <p><i>Art. 15 lett. b) come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i></p> <p><i>Art. 1 D.M. 249/87.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.</p>
<p>Divieto di tenere il fucile armato se non in immersione.</p> <p><i>Art. 131 D.P.R. 1639/68 e art. 18 L. 963/65</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>Sequestro del fucile subacqueo.</p>
<p>Cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso.</p> <p><i>Art. 18 L. 963/65.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>Sequestro del fucile subacqueo.</p>
<p>Pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni.</p> <p><i>Art. 18 L. 963/65.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni).</p> <p><i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i></p> <p>Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.</p>	<p>Sequestro del fucile subacqueo.</p>

INQUINAMENTO

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
ASSICURAZIONE		
Navigare, nelle acque territoriali, con nave che trasporta più di 2000 tonnellate di idrocarburi senza certificato assicurativo sulle responsabilità civili per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. <i>Art. 6 D.P.R. 504/78.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 25 mila a 100 mila lire per tonnellata di idrocarburo trasportato. <i>Art. 12 D.P.R. 504/78.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Tale certificato non risulta tra quelli previsti dall' art. 169 Codice Navigazione. Il Comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando le operazioni di carico/scarico ed informando di ciò la Dogana.
DISCARICA		
Divieto, per tutte le navi, di versare idrocarburi e miscele di idrocarburi o sostanze nocive nelle acque marittime interne e nel mare territoriale. Lo stesso divieto è del pari esteso alle navi italiane che navigano fuori dalle acque territoriali italiane. <i>Artt. 16 e 17 L. 979/82.</i>	Penale: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 500 mila a 10 milioni. Se il fatto avviene per colpa, le pene sono ridotte alla metà. <i>Art. 20 L. 979/82.</i> Procura della Repubblica	In caso di recidiva specifica, è consentita la emissione del mandato di cattura. Alla stessa pena soggiacciono oltre al Comandante, il proprietario o armatore nel caso che la violazione sia avvenuta con il loro concorso. E' prevista per i Comandanti italiani la sospensione del titolo professionale. Per i Comandanti stranieri sarà inibito l'attracco a porti italiani per un certo periodo. L'Autorità Marittima, diffida, ex art. 12 L. 979/82, il Comandante, armatore o proprietario a prendere tutte le misure necessarie per eliminare, o per prevenire il pericolo di inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti.
RIFIUTI		
Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo. <i>Art. 14 D.L.vo 05/02/1997 n°22 (dir. CEE 91/156, 91/689 e 94/62)</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 (pagamento ridotto lire 400.000) <i>Art. 50 D.L.vo 05/02/1997 n°22 Comune</i>	Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.
Immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotteranee. <i>Art. 14 D.L.vo 05/02/1997 n°22 (dir. CEE 91/156, 91/689 e 94/62)</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 (pagamento ridotto lire 400.000) <i>Art. 50 D.L.vo 05/02/1997 n°22 Comune</i>	
Traffico illecito di rifiuti. <i>Art. 53 D.L.vo 05/02/1997 n°22 (dir. CEE 91/156, 91/689 e 94/62)</i>	Penale: arresto fino a due anni e ammenda da 3 milioni a 50 milioni. <i>Art. 14 D.L.vo 05/02/1997 n°22 (dir. CEE 91/156, 91/689 e 94/62)</i> Procura della Repubblica	Tale reato attiene alle spedizioni dei rifiuti elencati negli all. II,III,IV del reg. CEE 259/93.
REGISTRO IDROCARBURI		
Comandante di nave italiana che omette di annotare sul registro idrocarburi versamenti o perdite, con l'indicazione delle cause e delle circostanze, ovvero ometta di denunciare il fatto al Comandante del porto più vicino. <i>Art. 19 L. 979/82.</i>	Penale: arresto fino a 6 mesi ovvero ammenda fino a 10 milioni. <i>Art. 17 L. 979/82.</i> Procura della Repubblica	
RISERVA MARINA		
Violazione dei divieti e dei vincoli contenuti nei decreti di istituzione delle riserve marine. <i>Art. 27 L. 979/1982.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 200 mila a 5 milioni (pagamento ridotto lire 400 mila). <i>Art. 30 L. 979/1982.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	La Capitaneria di Porto applica, ai sensi dell'art. 30 L. 979/82, la confisca amministrativa di cose, strumenti e attrezzi attraverso i quali è stata commessa la violazione.

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
SCARICO		
<p>Aprire o effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, serviti o meno da impianti di depurazione senza autorizzazione.</p> <p><i>Art. 54 c. 2° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Amministrativo: sanzione pecunaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni (pagamento ridotto 20 milioni)</p> <p><i>Art. 54 c. 2° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Regione (le Regioni possono stabilire competenze diverse).</p>	<p>Se lo scarico riguarda edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione pecunaria è da 1 milione a 5 milioni (pagamento ridotto 2 milioni).</p>
<p>Mantenimento e continuazione dello scarico dopo che l'autorizzazione è stata sospesa.</p> <p><i>Art. 54 c.2° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.</p> <p><i>Art. 54 c. 2° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Regione (le Regioni possono stabilire competenze diverse).</p>	
<p>Effettuare uno scarico o immissione occasionale superando i valori massimi determinate dalla tabelle di cui al D.L.vo 152/99.</p> <p><i>Art. 54 c.1° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.</p> <p><i>Art. 54 c. 1° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Regione (le Regioni possono stabilire competenze diverse).</p>	<p><i>E' opportuno confrontare l'intero contenuto del I comma dell'art 54 D.L.vo 152/99 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>
<p>Effettuare o mantenere uno scarico senza osservare le prescrizioni dettate dall'autorizzazione ovvero fissate a norma dell'art. 33 D.L.vo 152/99.</p> <p><i>Art. 54 c. 3° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da lire 2 milioni a lire 25 milioni.</p> <p><i>Art. 54 c. 3° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Regione (le Regioni possono stabilire competenze diverse).</p>	
<p>Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di materiali inerti, geologici inorganici e manufatti, senza autorizzazione.</p> <p><i>Art. 54 c. 6° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Amministrativa: sanzione pecunaria da lire 2 milioni a lire 20 milioni (pagamento ridotto lire 4 milioni)</p> <p><i>Art. 54 c. 6° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Regione (le Regioni possono stabilire competenze diverse).</p>	
<p>Impedire l'accesso agli insediamenti ai soggetti che devono effettuare i controlli.</p> <p><i>Art. 54 c.9° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto fino a due mesi.</p> <p><i>Art. 54 c. 6° ter D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Procura della Repubblica</p>	
<p>Non ottemperare alle prescrizioni relative all'obbligo di bonifica e ripristino ambientale.</p> <p><i>Art. 58 D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.</p> <p><i>Art. 58 D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Procura della Repubblica</p>	
<p>Aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o continuare ad effettuarli dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata</p> <p><i>Art. 59 c. 1° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto da due mesi a due anni o ammenda da lire 2 milioni a lire 15 milioni</p> <p><i>Art. 59 c. 1° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Procura della Repubblica</p>	<p>Le pene aumentano a seconda della pericolosità delle sostanze immesse con gli scarichi non autorizzati. (cfr. l'art 59 del D.L.vo 152/99 come mod. dal D.L.vo 258/2000).</p>
<p>Dolo o grave negligenza del gestore di impianto di depurazione che ha causato effettuazione di scarichi superiori ai valori di legge.</p> <p><i>Art. 59 c. 6° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto fino a due anni e ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni</p> <p><i>Art. 59 c. 6° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p> <p>Procura della Repubblica</p>	<p>Le pene aumentano a seconda della pericolosità dello scarico non autorizzato. (cfr. l'art 59 del D.L.vo 152/99 come mod. dal D.L.vo 258/2000).</p>

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
<p>Divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. <i>Artt 29,30 e 59 c. 8° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto fino a tre anni. <i>Art. 59 c. 8° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i> Procura della Repubblica</p>	
<p>Non osservare le disposizioni regionali dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate per la vita dei molluschi ovvero i provvedimenti adottati dall'Autorità al medesimo fine. <i>Artt 14,15 e 59 c.9° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto fino a due anni o ammenda da lire 7 milioni a lire 70 milioni. <i>Art. 59 c. 8° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i> Procura della Repubblica</p>	
<p>Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze e/o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali. <i>Art. 59 c. 11° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto da due mesi a due anni. <i>Art. 59 c. 11° D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i> Procura della Repubblica</p>	Fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente, la fattispecie non si configura nel caso di immissione di minime quantità (tali da essere rese immediatamente innocue dai processi naturali di depurazione del mare).
<p>Smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte o comunque effettuare smaltimento dei rifiuti nelle acque marine senza autorizzazione. <i>Art. 59 c. 11 bis D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i></p>	<p>Penale: arresto fino a due anni. <i>Art. 59 c. 11 bis D.L.vo 152/1999 come mod. dal D.L.vo 258/2000.</i> Procura della Repubblica</p>	